



TRIBUNALE DI PISA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1050/2019** promossa da:

Berti Romolo, ricorrente, con avv. Fabrizio Tortorella
contro

Comune di Pisa, resistente, con avv.ti Giacomo Mannocci e Sandra
Ciaramelli

E contro

Euroambiente srl, terza chiamata, con avv. Ilaria Vettori

E contro

Generali Italia spa, terza chiamata, con avv. Alessandro
Giammattei

Il Giudice onorario dott. Corinna Beconi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/01/2022,
esaminati gli atti difensivi e i documenti, ritenuto che
sussistano i presupposti di cui agli artt. 702 bis e ss.cpc,
pronuncia la seguente

ORDINANZA

Romolo Berti depositava ricorso ex art. 702 bis e deduceva: di essere proprietario dell'abitazione sita in Pisa, Via Francesco Baracca n. 1; che negli ultimi anni si è verificato (e continua a verificarsi) un continuo espandersi delle radici dei pini che si trovano sul marciapiede comunale davanti all'abitazione; che tale fenomeno ha determinato la totale sconnessione del marciapiede medesimo (che non è più agibile) e rilevanti danni alla proprietà del ricorrente che è stato costretto ad eseguire a sue spese nel corso del tempo numerosi interventi per riparare i danni occorsigli: realizzare una griglia di raccolta delle acque meteoriche convogliate nella sua proprietà dall'inclinazione del marciapiede, sistemazione del piano carrabile e riallineamento delle ante del cancello carrabile che si erano sconnesse, ripristino del battiscopa in cotto del muro di confine; che per tali interventi sosteneva una spesa di € 5.980,00; che l'azione delle radici dei pini sta causando crepe nel muro di recinzione per la cui sistemazione quantificava un costo di € 5.480,00; che aveva denunciato la situazione al Comune di Pisa con raccomandata



del 22.04.2016 e poi con pec del legale del 04.04.2018 senza ricevere risposta; quindi sulla base della responsabilità ex art. 2051 cc, formulava le seguenti conclusioni: *"in accoglimento del ricorso, accertati i fatti di causa, anche attraverso l'eventuale istruttoria sommaria, e la responsabilità dell'Amministrazione convenuta, ex art. 2051 cod. civ., nella causazione dei danni patiti dal ricorrente alla propria abitazione, condannare il Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro-tempore: A) a rimuovere le radici dei pini presenti davanti alla proprietà del ricorrente; B) a risarcire al ricorrente tutti i danni patiti e patienti, danni che si indicano nella misura di Euro 11.460,00, o quella diversa che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia; il tutto, con vittoria dei compensi legali e delle spese, oltre spese generali ed accessori di legge"*.

Si costituiva il Comune di Pisa ed eccepiva: il difetto di legittimazione passiva, giusta contratto di "Global service di manutenzione del verde e cura del decoro urbano" stipulato il 29.12.2014 tra il Comune e la società Euroambiente srl, con il quale veniva affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico; che in base a tale contratto l'appaltatore era tenuto a garantire l'Ente per i danni a persone e/o cose causati da negligenza nell'esecuzione del servizio; quindi chiedeva di poter chiamare in causa il terzo; contestava la prova del nesso causale tra i danni lamentati e l'evento e chiedeva che venisse tenuto conto del comportamento colposo della parte attrice; contestava la documentazione prodotta del ricorrente circa le spese da eseguire e formulava le seguenti conclusioni: *"in via preliminare, dichiarare parte convenuta carente di legittimazione passiva e per l'effetto estromettere il Comune di Pisa e/o dal presente giudizio chiamando in causa la società Euroambiente S.r.l. (C.F. e P. IVA: 00410600472), con sede in Pistoia (Loc. Chiazzano), Via Pratese, 527; contestualmente voglia il Giudice rinviare la data della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo; - in via principale, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga fondata la domanda attore al risarcimento dei danni subiti, voglia condannare la società Euroambiente S.r.l. e manlevare il Comune di Pisa dalle pretese attoree in virtù del contratto di servizi richiamato in diritto che esonera quest'ultimo; - in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ravvisi la legittimazione passiva del Comune di Pisa, voglia lo stesso accertare l'assenza di colpa da parte dell'ente, avendo l'attore concorso nella determinazione dell'evento e del danno: questi infatti, utilizzando la normale diligenza, avrebbe potuto evitare il danno o il maggior determinatosi; Si chiede inoltre la condanna della controparte al pagamento delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex. D.M. n. 37/2018, compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8% ai sensi dell'art. 1, comma 208,*



della L. 23/12/2005, n. 266. Con riserva di integrare modificare, ampliare e formulare ogni ulteriore richiesta, anche in via istruttoria, nel corso del presente giudizio".

Si costituiva la terza chiamata Euroambiente srl ed eccepiva: l'improcedibilità del procedimento per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 d.l. 132/2014 convertito nella l. 162/2014; che oggetto del contratto di appalto in essere con il Comune - e per il quale in ipotesi dovrebbe rispondere dei danni - è il censimento e monitoraggio delle alberature comunali, non dell'apparato radicale; che il censimento condotto con l'ausilio della facoltà di Agraria dell'Università di Pisa non ha rilevato, nella via dove risiede il ricorrente, alberature pericolose; che l'intervento straordinario, nel caso di albero ritenuto pericoloso, deve essere autorizzato dal Comune; che il Comune non ha mai messo a conoscenza Euroambiente delle denunce presentate da Berti prima della notifica dell'atto di chiamata in causa; che nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità di Euroambiente, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Generali Italia spa, con la quale aveva stipulato polizza assicurativa comprendente la RC terzi; contestava comunque la documentazione depositata dal ricorrente, in specie la relazione tecnica di parte, ritenendo sforniti di prova sia l'esistenza dei danni che la loro quantificazione; quindi precisava le seguenti conclusioni: "dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per carenza dell'espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132\2014 convertito in legge 162\2014; autorizzare la chiamata in causa della Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore (Partita IVA 00885351007), con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021, in virtù della polizza assicurativa n. 350465298 con conseguente spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., per consentire la notifica al terzo chiamato in causa; respingere tutte le domande formulate nei confronti di Euroambiente perché infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande nei confronti di Euroambiente per i fatti di cui è causa Voglia il Giudice condannare la Compagnia Assicuratrice Generali Italia S.p.A., (Partita IVA 00885351007), in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rilevare indenne la società Euroambiente S.r.l. da qualsiasi somma che verrà chiamata a pagare, sia per danni, spese legali e comunque a qualsiasi titolo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura nei confronti di Generali Italia Spa"; infine in via istruttoria formulava capitoli di prova per testi.



Si costituiva la terza chiamata Generali Italia spa contestando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dal Comune di Pisa al quale, anche in base al contratto stipulato con Euroambiente, rimaneva proprietà e custodia delle alberature, infatti la programmazione degli interventi doveva avvenire sotto il controllo e la vigilanza dell'Ente; eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa il cui oggetto era limitato ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali l'assicurazione è stipulata, cioè che il danno sia conseguenza diretta di un intervento posto in essere dall'assicurato nel compimento di un'attività oggetto del contratto di appalto e dei rischi connessi; precisava che nel contratto di appalto (art.1) gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti secondo la programmazione periodica elaborata dall'appaltatore e approvata dal Direttore Tecnico, il programma di manutenzione dovrà essere predisposto a cura dell'appaltatore in funzione delle priorità di intervento rilevate e di quelle definite dal committente, nel piano delle attività (di manutenzione ordinaria) non si fa riferimento a controllo e/o taglio delle radici; quanto agli interventi di manutenzione straordinaria secondo il contratto non saranno predeterminati nel numero ma definiti secondo la programmazione periodica elaborata dall'appaltatore e approvata dal Direttore del contratto, comprende inoltre gli interventi non altrimenti prevedibili o programmabili; il piano delle attività di manutenzione straordinaria elenca la tipologia degli interventi ma non si fa riferimento al controllo o taglio delle radici; circa le denunce presentate da Berti, il Comune non le aveva comunicate a Euroambiente né aveva richiesto un suo intervento; nella denegata ipotesi che il taglio delle radici venisse ritenuto rientrante nei servizi affidati a Euroambiente, precisava che nessun intervento poteva essere svolto senza la preventiva approvazione da parte dell'Ente, quindi l'eventuale risarcimento doveva essere ripartito tra i due soggetti in proporzione delle rispettive responsabilità; eccepiva infine la carenza di prova dell'esistenza dei danni lamentati e del nesso causale, oltre all'eccessività delle somme richieste, quindi precisava le seguenti conclusioni: *"in tesi: rigettare la domanda del ricorrente e la domanda di manleva di Euroambiente S.r.l. nei confronti di Generali Italia S.p.A. in quanto infondate in fatto ed in diritto; in ipotesi: accolta la domanda di parte ricorrente nella misura ritenuta di giustizia, respingere la domanda di manleva avanzata dal Comune di Pisa nei confronti di Euroambiente S.r.l. in quanto infondata in fatto ed in diritto; in ulteriore ipotesi: ove ritenuta responsabile dei fatti per cui è causa anche Euroambiente S.r.l., accertare e dichiarare che il Comune di Pisa concorreva alla produzione dei danni subiti dal ricorrente nella misura del 50% o nella diversa misura*



percentuale che verrà accertata all'esito del giudizio e, per l'effetto, diminuire nella medesima misura percentuale l'importo dovuto da Euroambiente S.r.l. al Comune di Pisa per la domanda di manleva avanzata da quest'ultimo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite".

Alla prima udienza dopo l'integrazione del contraddittorio (24.09.2020) il ricorrente instava per il mutamento di rito "poiché le difese svolte dalle controparti richiedono un'istruzione non sommaria e stante anche l'elevato numero delle parti", il legale di Generali Italia si associava alla richiesta di mutamento di rito, le parti davano atto della pendenza di trattative di bonario componimento della lite, parte ricorrente chiedeva di poter precisare la domanda nel senso di poter rimuovere non solo le radici della pianta ma l'intera pianta, il Comune ed Euroambiente si opponevano alla modifica; il giudice, ritenuto che non appariva contestato il fatto storico ma che necessitasse di verifica il nesso causale allegato dal ricorrente, l'importo dei danni lamentati e la fattibilità della domanda articolata in ordine al taglio delle radici, disponeva ctu sul seguente quesito (formulato all'udienza del 10.06.2021) "dica il ctu, esaminati gli atti e i documenti di causa, esperiti gli opportuni sopralluoghi, la sussistenza del nesso causale allegato dal ricorrente, la congruità dell'importo dei danni lamentati, la fattibilità della domanda articolata dal ricorrente in ordine al taglio delle radici, l'eventuale economicità del taglio della pianta rispetto al solo taglio delle radici; tenti la conciliazione".

All'esito del deposito della relazione, nelle note a verbale per l'udienza del 27.01.2022 in trattazione scritta, parte ricorrente chiedeva fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni e sulla stima dei danni richiama la relazione tecnica di parte prodotta in atti contenente il consuntivo dei lavori effettuati dalla L.C. Costruzioni srl; parte resistente chiedeva di essere autorizzata al deposito di documenti inerenti la programmazione dei lavori nel viale di pini presente in via Baracca; parte terza chiamata Euroambiente, visti gli accertamenti del ctu e le soluzioni prospettate sottolineava l'assenza di pericolo per la pubblica incolumità e quindi l'estraneità alle competenze previste nel contratto di appalto, chiedeva la concessione delle memorie ex art. 183 cpc o in ipotesi l'ammissione delle prove orali capitolate nell'atto introduttivo; parte terza chiamata Generali Italia contestava la quantificazione 'a occhio' fatta dal ctu circa la quantificazione dei danni non essendo stata accertata la spesa sostenuta dal ricorrente, quindi chiedeva la concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183 cpc, in alternativa l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc al



terzo LC Costruzioni delle fatture emesse per i lavori effettuati.

Va preliminarmente osservato che il procedimento utilizzato dal ricorrente per introdurre la causa, nel rito dell'art. 702 bis cpc, prevede che il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto della causa e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande (art. 702 ter, comma 5, cpc); quindi non deve fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni né, dalle difese delle parti, è sorta l'esigenza di disporre il mutamento del rito, dal lato del convenuto e dei terzi chiamati perché non hanno dedotto fatti modificativi o estintivi della pretesa e hanno depositato i documenti a prova delle rispettive situazioni giuridiche e dal lato del ricorrente, in disparte che non abbia riproposto la domanda di mutamento del rito nelle note a verbale, perché era onerato dall'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti a sostegno della domanda nell'atto di ricorso.

Non si ritiene, inoltre, che la causa sia sottoposta alla condizione di procedibilità dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita perché oggetto della domanda è la condanna a un *facere* non solo al pagamento somma a titolo di risarcimento dei danni.

All'esito degli accertamenti peritali svolti è risultato che le radici dei pini posti davanti all'abitazione del ricorrente si stanno spingendo nella sua proprietà sollevando il muro di cinta; nelle foto allegate il marciapiede appare molto dissestato e sono visibili i danni - crepe e distacco del battiscopa in cotto - causati al manufatto; se i danni recati alla proprietà di Berti non appaiono ancora di particolare gravità, è stato dichiarato, dal ctu e dall'ausiliare agronomo, che sono destinati con certezza ad aggravarsi; Berti ha il diritto ai sensi dell'art. 896 cc di ottenere il taglio delle radici che dall'albero del vicino si addentrano nel suo fondo; proprietario e custode - quindi responsabile ai sensi dell'art. 2051 cc - degli alberi che sono causa dei danni lamentati è il Comune di Pisa; va quindi accolta la domanda del ricorrente di condanna dell'Ente al taglio delle radici.

Ciò posto, rientra nella discrezionalità amministrativa la scelta se procedere al taglio delle sole radici, mettendo in opera anche le necessarie opere di contenimento indicate nella relazione dell'agronomo, oppure tagliare l'intera pianta, tenuto conto dei



problemi fito-sanitari, stabilità della pianta, provvisorietà del rimedio e dei costi dell'intervento.

Legittimato passivo della domanda - e anche della condanna al risarcimento dei danni su cui *infra* - è il Comune di Pisa e non Euroambiente; l'Ente infatti non ha fornito prova in giudizio né di aver comunicato all'appaltatore le denunce del 2016 e del 2018 inviate da Berti e dal suo legale, né di aver disposto un intervento di manutenzione straordinaria che, in base a quanto previsto nel contratto di appalto, obbligasse l'appaltatore a eseguire uno specifico intervento sui pini per cui è causa; la richiesta del deposito di documenti inerenti la programmazione di lavori sul viale di pini di via Baracca è generica e la produzione avrebbe potuto essere fatta unitamente alla comparsa di costituzione; la circostanza che i danni apparivano causati dalle radici dei pini è chiaramente indicata nella narrativa del ricorso e le deduzioni del ricorrente riguardano due specifici pini e non l'intero viale.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per i lavori affermati necessari ed eseguiti prima dell'instaurazione del presente giudizio, il ricorrente non ha dato prova documentale (né ha richiesto prova orale) dell'esistenza delle conseguenze dannose, del nesso di causalità, del costo sostenuto per l'eliminazione delle dette conseguenze; la perizia di parte (non giurata) con l'allegato consuntivo dei lavori non è idonea a fornire la prova di quanto richiesto: non è stato attivato un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non sono state prodotte fatture, DDT di consegna dei materiali sul cantiere, capitolate circostanze in relazione all'esecuzione dei detti lavori, depositate foto dello stato dei luoghi prima e durante i lavori per il costo dei quali Berti chiede di essere risarcito; l'unico intervento visibile e con alta probabilità riconducibile alla necessità di evitare le conseguenze dannose (scolo di acque meteoriche nella proprietà) derivanti dal dissesto del marciapiede antistante l'abitazione è la griglia di scolo delle acque meteoriche posta davanti al cancello di ingresso della casa, per la quale il ctp di parte convenuta ha redatto un computo sulla base del prezziario 2018 ottenendo un costo di € 851,95.

Quanto al costo per le riparazioni dei danni attuali visibili, il ctu condivide il computo redatto dal ctp ing. Maggio che indica in € 1.652,21 (prezziario 2021) la somma necessaria per materiali e mano d'opera per il ripristino del muro di cinta danneggiato; va precisato che l'ulteriore computo redatto dal ctu ha riguardo alle opere per il contenimento delle radici necessarie nel caso di taglio delle stesse anziché dell'intera pianta; tali opere, però, rientrano nella condanna in forma specifica e la loro



esecuzione, comunque posta a carico del Comune, è alternativa al taglio dell'intera pianta.

Conclusivamente, l'importo dei danni al risarcimento dei quali il Comune deve essere condannato (851,95 + 1.652,21) ammonta a € 2.504,16.

Le spese legali, liquidate in base al valore di causa (€ 11.600) e all'attività processuale svolta (fase di studio, introduttiva e istruttoria, questa ridotta del 50%), seguono la soccombenza e sono regolate dal principio di causalità, tra Euroambiente e Generali Italia vengono compensate per non manifesta infondatezza della chiamata in causa.

P.Q.M.

In accoglimento della domanda di parte ricorrente:
condanna il Comune di Pisa alternativamente: a tagliare le radici dei pini posti davanti all'abitazione di Berti Romolo in Pisa, via Francesco Baracca n. 1 e all'esecuzione delle opere di contenimento delle radici meglio descritte nella ctu svolta in causa oppure a tagliare detti pini;
condanna il Comune di Pisa al pagamento a favore di Berti Romolo della somma di € 2.504,16, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni;
condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese legali a favore di Berti Romolo e di Euroambiente srl che liquida in € 2.415,00 oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap se dovuti come per legge, per ciascuna parte, oltre alle spese di ctu come liquidate in causa;
compensa le altre.

Si comunichi.

Pisa, 31/01/2022

IL GIUDICE ONORARIO
dott. Corinna Beconi

